

Sull'esclusione di alcuni terreni coltivati a vigna dalla zona di produzione del vino «Moscato d'Asti D.O.C.G.»

Cons. Stato, Sez. III 26 agosto 2015, n. 4016 - Lignani, pres. ed est. - Società Semplice Azienda Agricola Castello del Poggio (avv.ti Cardarelli, Lattanzi, Angius) c. Comune di Santo Stefano Belbo (avv.ti L. ed L. Isolabella, Colagrande) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Nuova regolamentazione ministeriale che disciplina la produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» - Esclusione dalla zona di produzione del vino «Moscato d'Asti D.O.C.G.».

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso – giunto ora alla fase della domanda di revocazione della sentenza d'appello – concerne l'interesse pretensivo dell'Azienda Agricola Castello del Poggio s.s. a che i propri terreni coltivati a vigna in Comune di Asti siano inclusi nella zona di produzione del vino “Moscato d'Asti D.O.C.G.”.

La vicenda – assai complessa anche sul piano giurisdizionale – può essere sintetizzata come segue:

(a) il Ministero delle politiche agricole, con decreto del 21 novembre 2011, ha approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini “Asti”, che estende la zona di produzione ma non vi include – al pari del precedente – alcuna porzione del territorio del Comune di Asti;

(b) il decreto del 21 novembre 2011 è stato impugnato davanti al T.A.R. Lazio dall'Azienda Agricola Castello del Poggio s.s., che si lamentava di tale esclusione; in accoglimento della domanda cautelare il decreto impugnato è stato sospeso “ai fini del riesame”;

(c) il Ministero ha riaperto il procedimento e lo ha concluso con il nuovo decreto del 16 maggio 2012, che include nella zona di produzione dei vini “Asti” anche una parte del territorio del Comune di Asti e in particolare i terreni dell'Azienda Castello del Poggio;

(d) il decreto del 16 maggio 2012 è stato impugnato, con separati ricorsi dal Comune di Santo Stefano Belbo anche in rappresentanza dell'Associazione “Comuni del Moscato”; dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Piemonte; dall'Associazione “Muscatellum”; dalla società Produttori Moscato d'Asti s.c.a.;

(e) il T.A.R. del Lazio, chiamati tutti i ricorsi alla medesima udienza, ha dichiarato “cessata la materia del contendere” nel ricorso di Castello del Poggio s.s. contro il decreto del 21 novembre 2011 (sentenza n. 1773/2013) ed ha accolto i quattro ricorsi contro il decreto del 16 maggio 2012 (sentenze n. 1774, 1775, 1776 e 1777/2013);

(f) le quattro sentenze che hanno accolto le impugnazioni contro il decreto del 16 maggio 2012 sono state impugunate, con separati atti di appello, rispettivamente da Castello del Poggio s.s. e dal Ministero delle politiche agricole;

(g) il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza n. 5691/2013, pubblicata il 28 novembre 2013, ha riunito gli otto appelli e li ha rigettati;

(h) l'Azienda Agricola Castello del Poggio s.s. ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza n. 5691/2013; il Ministero si è costituito dichiarando di aderire alla domanda di revocazione; gli originari appellati si sono costituiti contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

Il ricorso per revocazione viene ora in decisione.

2. Per comprendere il senso della domanda di revocazione conviene sintetizzare la motivazione delle quattro sentenze (di contenuto sostanzialmente identico) con le quali il T.A.R. del Lazio ha accolto i ricorsi paralleli proposti contro il decreto ministeriale 16 maggio 2012.

Il T.A.R. ha basato la sua decisione sulla premessa, in punto di diritto, che la normativa vigente in materia di riconoscimento dei vini DOC e DOGC (d.lgs. n. 61/2010, art. 17; d.m. 7.11.2012, art. 2) richiede che il relativo procedimento sia avviato ad iniziativa di un soggetto legittimato a formulare la relativa proposta. Tale soggetto, secondo il T.A.R., può essere solo un'associazione o consorzio dei produttori interessati, che abbia determinate caratteristiche di rappresentatività.

Ciò premesso, il T.A.R. ha osservato che nella specie il procedimento originariamente sfociato nel d.m. 21 novembre 2011 (impugnato da Castello del Poggio) poi nel d.m. 16 maggio 2012 (impugnato dalle altre parti) era stato avviato ad iniziativa del Consorzio per la tutela dei vini “Asti” DOGC; ma nella specie era contestato dalle parti avverse a Castello del Poggio s.s. che l'istanza del Consorzio – rivolta all'ampliamento della zona di produzione – concernesse specificamente i terreni posseduti da quest'ultima azienda agricola in Comune di Asti. Non era invece rilevante che Castello del Poggio s.s. si fosse inserita nel procedimento con una propria istanza, perché (a giudizio del T.A.R.) l'azienda singola non era legittimata ad estendere l'oggetto dell'istanza del Consorzio: *«l'iter procedimentale, che costituisce il presupposto della successiva fase conclusa con l'adozione del DM 16 maggio 2012, potrebbe dirsi legittimo solo ove l'istanza del Consorzio sulla cui base il procedimento è stato avviato avesse compreso anche la zona dove sono situati i terreni della controinteressata Azienda Agricola Castello del Poggio...l'istanza di riesame proposta*

nel corso del procedimento dalla Azienda Castello del Poggio, volta ad ottenere l'inserimento del Comune di Asti, zone vocate, nella zona di produzione, sarebbe stata ammissibile e, quindi, avrebbe dovuto essere presa in considerazione ed esaminata dal Comitato vini nel solo caso in cui i terreni della richiedente fossero stati compresi nella proposta del Consorzio di tutela, altrimenti rivelandosi l'istanza come una nuova proposta di modifica del disciplinare di produzione alla quale il singolo produttore non è legittimato».

Occorreva dunque verificare se l'istanza iniziale del Consorzio contemplasse specificamente anche i terreni di Castello del Poggio s.s.:

A questo quesito il T.A.R. ha risposto negativamente, all'esito di un'analitica disamina del contenuto degli atti.

3. La sentenza pronunciata in grado d'appello da questa Sezione ha dunque osservato che *«punto centrale della vicenda, così come convenuto da tutte le parti in giudizio, [era] quello di stabilire se il Consorzio abbia o meno avanzato la domanda di estensione della D.O.C.G. Asti alle zone indicate nell'art. 3 del d.m. 16 maggio 2012 con specifico riferimento ai terreni di Castello del Poggio»*. In particolare la sentenza ha individuato nella legge n. 164/1992 (vigente all'epoca dell'inizio del procedimento in questione) la fonte cui fare riferimento riguardo ai contenuti essenziali e necessari dell'istanza di modifica del disciplinare.

Dopo questa premessa, la sentenza così prosegue:

«Occorre partire dalla perizia Corino dell'8 maggio 2007 che rappresentava l'atto allegato alla domanda del Direttore del Consorzio del 29 aprile 2010, inoltrata alla Regione e poi trasmessa al Ministero; questa, ed il dato è di rilievo essenziale nella vicenda, non conteneva una delimitazione puntuale delle frazioni comunali all'interno delle "zone vocate" ma si limitava ad indicare il territorio potenzialmente atto alla coltivazione del vitigno Moscato Bianco nel Comune di Asti indicandolo con criteri di larga approssimazione: zona Sud, Ovest, Nord -Est; in sostanza, e per quel che interessa, non indicava in maniera specifica i terreni della Azienda Castello del Poggio. Tale perizia, per la sua genericità non corrispondeva ai requisiti sostanziali e formali di legge, né documentava il significato tecno enologico del vino Moscato prodotto in zone del Comune di Asti ed in quelle della Azienda appellante non facendo riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni (art. 10 co.4 lett.a [della legge n. 164/1992]), ad "...una analisi chimico fisica che attesti la assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti al rispetto delle modifiche richieste" (art. 10 co.4 lett.b), né essendo corredata "da una analisi organolettica e dalla relazione della commissione di degustazione competente che attesti il miglioramento organolettico del prodotto" (art. 10 co.4 lett.c). - Sostanzialmente la relazione del dottor Corino configurava uno studio preliminare, ma senza elementi di concretezza, esprimendosi in termini di astratte potenzialità virtuali o di possibilità, non valutando né i vini, né le uve, né i terreni. - Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alla perizia Scienza che in ogni caso non si occupava dei vigneti ma della situazione geologica dei suoli. - Con la domanda del 28 aprile il Consorzio chiedeva l'inserimento, all'interno della DOCG, "del territorio del Comune di Asti zone vocate" senza la specifica loro delimitazione allegando un testo dell'articolo 3 di modifica del disciplinare e la perizia Corino del maggio 2007.- 8.1. [A proposito di] tale domanda [del 28 aprile], la cui esatta portata è essenziale nell'odierno contenzioso (...) giova subito sottolineare che dell'approssimazione della richiesta di modifica dell'art. 3 prendeva consapevolezza lo stesso Ministero che, con nota del 4 giugno 2010 prot. 8788 segnalava alla Regione che l'indicazione "Comune di Asti, zone vocate" non era sufficiente, ma che era necessario, all'art. 3 della proposta, la precisa delimitazione delle zone vocate unitamente alla relativa cartografia con l'avvertenza che in mancanza la richiesta di modifica sarebbe stata stralciata ». Segue, nella sentenza, una minuziosa ricostruzione di tutti i passaggi successivi del procedimento, e degli interventi intesi a chiarire e specificare la portata dell'estensione territoriale, ritenuta un elemento essenziale del progetto in itinere; ne emerge, fra l'altro, che in quella lunga fase procedimentale nessuno dei soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo intervenivano, si sia mai riferito all'originaria perizia Corino come alla fonte da cui trarre tutte le indicazioni necessarie.

4. Si passa ora all'esame del primo motivo della domanda di revocazione.

Esso è dedotto con riferimento all'art. 395, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile: rinvenimento di un documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.

Nella fattispecie, il documento che la società ricorrente produce, asserendo di non essere stata prima in grado di farlo, è costituito dalle cartografie allegate alla perizia Corino, ed alle quali il testo della perizia stessa faceva riferimento al fine di individuare le "zone vocate" alla produzione del vino D.O.C.G. "Asti" in Comune di Asti; cartografie che, peraltro, non sono mai state prodotte in giudizio da alcuno. A detta della ricorrente, esse avevano (hanno) una importanza decisiva nella controversia, perché se fossero state prodotte, la sentenza n. 5691/2013 non avrebbe potuto qualificare come non sufficientemente determinato il contenuto della perizia Corino (che rimandava alle cartografie) e quello della domanda presentata dal Consorzio nel 2010 (che a sua volta rimandava alla perizia Corino). Pertanto, se il Collegio giudicante avesse preso visione delle cartografie, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa.

Quanto al fatto che nei precedenti gradi di giudizio sia mancata la produzione di quei documenti, che a suo dire sarebbero stati risolutivi, l'attuale ricorrente e già appellante Azienda Agricola Castello del Poggio s.s. sostiene di esserne stata "incolpevole". Essa sostiene di non aver mai posseduto la relazione Corino nel suo testo integrale, completo degli allegati. Afferma altresì che *«i soggetti in possesso della documentazione non si sono costituiti in grado di appello (Regione) ovvero, evocati nel giudizio di primo grado, non hanno depositato alcunché in ordine agli allegati della perizia; i soggetti che hanno provveduto alla redazione del documento (Istituto di Enologia di Asti) o che lo avevano commissionato (Comune di Asti) non ne sono in possesso; il Ministero delle politiche agricole non ha prodotto l'allegato, perché esso non fa parte del fascicolo istruttorio»*.

5. Questo Collegio osserva quanto segue.

5.1. Va premesso che l'art. 395, n. 3, del codice di procedura civile è stato di per sé concepito e formulato con riferimento al contenzioso civile, ossia al contenzioso fra privati, dove com'è noto l'esito è spesso condizionato dalla produzione di documenti che sono a loro volta scritture private, esistenti in unico esemplare, non sempre nella disponibilità di quella parte che avrebbe interesse a giovarsene, mentre sono nella disponibilità della controparte oppure di un terzo che non è parte della controversia e non ha il dovere di esibirlo, o comunque non ha interesse a farlo.

La disposizione è poi richiamata dalle norme sul processo amministrativo, nell'ambito del quale tuttavia il problema si configura in modo alquanto diverso, perché generalmente il ricorso al giudice amministrativo trae origine da un procedimento amministrativo e tutto il materiale documentale che il giudice può e deve esaminare è quello del procedimento amministrativo. I documenti rilevanti nel processo amministrativo sono atti pubblici, ossia formati da pubblici ufficiali; oppure sono atti originariamente formati come atti privati ma poi acquisiti al procedimento, dunque in qualche misura resi pubblici anch'essi. Peraltro l'amministrazione titolare di quel procedimento è ordinariamente parte del giudizio quale autorità emanante, e come tale ha il dovere di metterli a disposizione del giudice e delle controparti (art. 46, comma 2, c.p.a.) ancorché, in ipotesi, siano dannosi per la sua strategia difensiva; in ogni caso, gli atti del procedimento amministrativo possono essere acquisiti al processo per ordine del giudice, anche d'ufficio. Ancor prima della proposizione di un ricorso giurisdizionale, nella fase del procedimento amministrativo, i relativi atti sono accessibili a tutti gli interessati, i quali in genere ne ottengono facilmente copia anche senza bisogno di esperire la formale procedura di accesso di cui alla legge n. 241/1990.

Tutto ciò rende di dubbia pertinenza al processo amministrativo – tranne forse che in casi molto particolari – l'ipotesi di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c.. Essa potrebbe essere pertinente solo nel caso in cui il documento rilevante ma non prodotto sia estraneo al procedimento amministrativo. Quando invece sia stato acquisito al procedimento amministrativo è entrato *de plano* negli atti del processo giurisdizionale, e qualora non vi sia entrato difficilmente la parte che avrebbe avuto interesse a giovarsene potrà essere giudicata incolpevole, perché avrebbe potuto, quanto meno, formulare un'apposita deduzione o una richiesta istruttoria. Da un altro punto di vista, in molti casi il solo fatto che un determinato documento non sia entrato nel procedimento amministrativo lo rende per ciò solo irrilevante ai fini del conseguente giudizio di legittimità.

5.2. Nel caso in esame, la relazione Corino e le cartografie ad essa originariamente allegate erano – a quanto si sostiene – parte essenziale della documentazione inerente al procedimento amministrativo di modifica del disciplinare, conclusosi con il decreto ministeriale del 16 maggio 2012. Anzi, di più: vi avevano un ruolo fondamentale, in quanto – sempre a quanto si sostiene – quelle cartografie erano l'unico documento che permettesse di comprendere l'oggetto stesso della proposta del Consorzio.

In effetti, la vicenda in esame appare senza dubbio singolare anzi paradossale, perché tanto nella fase amministrativa, quanto in quella giurisdizionale, si è discusso (anche accanitamente) senza che fosse ben chiaro l'oggetto della proposta, infatti ne sono state date più versioni. Lo stesso soggetto autore della proposta e unico legittimato ad avanzarla, ossia il Consorzio, a quanto pare, non aveva le idee chiare al riguardo, e comunque ha mostrato apertamente il suo disinteresse a come la sua proposta venisse interpretata ed accolta, quasi disconoscendone la paternità. Si è rimesso esplicitamente alle determinazioni che al riguardo avrebbero preso i vari organi pubblici competenti, e si è mantenuto rigorosamente neutrale nei vari gradi dei vari processi giurisdizionali, compreso il presente giudizio di revocazione.

5.3. Tutto ciò in punto di fatto, mentre in punto di diritto (ed è questo l'aspetto che rende paradossale la vicenda) il principale vizio ascritto al decreto ministeriale 16 maggio 2012 era quello di essere andato *extra petita* rispetto alla proposta del Consorzio: dunque la prima ed ineludibile questione da risolvere era quella di stabilire *che cosa* il Consorzio avesse richiesto.

Nei ricorsi paralleli e identici, proposti al T.A.R. del Lazio rispettivamente dal Comune di Santo Stefano Belbo (anche per l'associazione Comuni del Moscato), dall'Associazione Muscatellum e dalla Federazione Coltivatori Diretti, all'esordio dell'esposizione dei motivi si legge fra l'altro:

«L'area "Poggio" non ha mai costituito oggetto di richiesta, istanza, proposta da parte del Consorzio di tutela dell'Asti né di altro organo legittimato (...) e, dunque, nessuna iniziativa ad essa pertinente è stata mai sottoposta all'approvazione né del 51% dei produttori espressi del 66% dell'area DOCG (...) né alle condizioni sostantive di legge, né alle verifiche istruttorie stabilite sostanzialmente e modalmente dalle norme».

Il contemporaneo ricorso al T.A.R. proposto da Produttori Moscato d'Asti Associati s.c.a., a pagine da 37 a 39 ugualmente denuncia l'indeterminatezza della proposta del Consorzio, esponendo fra l'altro che il testo della relazione Corino non indica dettagliatamente e con precisione i terreni interessati; inoltre il ricorso mostra d'ignorare le cartografie, alle quali non fa nessun cenno.

La censura è stata accolta dal T.A.R. Lazio, con l'affermazione che la proposta del Consorzio del 28 aprile 2010 (cioè dell'Assemblea) «*deve ritenersi limitata all'inserimento del Comune di Asti con esclusivo riferimento ai terreni dell'Istituto Sperimentale Penna, e non anche alla zona dove insistono i vigneti dell'Azienda controinteressata*».

5.4. Ciò posto, se è vero che l'unico documento idoneo a sciogliere questo nodo essenziale erano le cartografie allegate alla perizia Corino – e vista la posizione di agnosticismo assunta dal Consorzio – spettava alla parte interessata sincerarsi che esse fossero state acquisite al procedimento.

Conviene sottolineare, infatti, che non era sufficiente dimostrare che quelle cartografie fossero originariamente allegate alla perizia – la quale era stata redatta diverso tempo prima dell’avvio del procedimento di modifica del disciplinare, e per altro scopo – ma occorreva dimostrare che vi fossero tuttora allegate quando la perizia è entrata a far parte del procedimento amministrativo e che quindi fossero state esaminate in tutte le fasi di quest’ultimo: ossia in sede di assemblea del Consorzio, in sede di consultazione regionale, in sede di Comitato Vini e in sede di decretazione finale. Se non fossero state visionate in tutte queste sedi, il motivo di ricorso dedotto nei quattro ricorsi al T.A.R. Lazio sarebbe stato ugualmente fondato, perché gli organismi che via via si sono pronunciati lo avrebbero fatto senza avere alcuna cognizione dell’oggetto della loro pronuncia: *quod non est in actis non est in mundo*.

Peraltro è la ricorrente a dire che «*il Ministero delle politiche agricole non ha prodotto l’allegato, perché esso non fa parte del fascicolo istruttorio*». Ma se questo fosse vero, ne conseguirebbe che correttamente la sentenza n. 5691/2013 ha detto che la perizia Corino non specificava quali fossero concretamente le “*zone vocate*”: questo era infatti ciò che risultava al Ministero decidente dagli atti in suo possesso siccome presenti nel “*fascicolo istruttorio*”.

5.5. Le considerazioni sin qui svolte portano ad escludere che, sotto il profilo oggettivo, il tardivo rinvenimento delle cartografie abbia la rilevanza decisiva che sarebbe necessaria per dare ingresso alla revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3.

Infatti, come si è detto, ciò che rileva ai fini del presente giudizio non è che originariamente la perizia Corino fosse corredata di quegli allegati, ma che lo fosse ancora nel momento in cui detta perizia è diventata una parte essenziale del procedimento amministrativo e che lo sia rimasta sino alla sua conclusione con decreto ministeriale.

5.6. Altra questione è se, sotto il profilo soggettivo, vi sia l’estremo dell’impedimento esterno che, a detta della ricorrente, avrebbe ostacolato la produzione in giudizio del documento.

Sotto questo profilo, la mancata produzione in giudizio non appare dovuta a cause di “*forza maggiore*” né a “*fatto dell’avversario*”.

In effetti la stessa ricorrente si limita a sostenere di essere “*incolpevole*”, che però è un concetto diverso. L’art. 395, c.p.c., non parla di “*incolpevolezza*” e tanto meno di “*errore scusabile*”, ma di un impedimento oggettivo e altresì qualificato, nelle due fattispecie della “*forza maggiore*” e del “*fatto dell’avversario*”.

In questo caso per “*avversario*” si dovrebbero intendere i soggetti che hanno proposto al T.A.R. del Lazio i quattro ricorsi paralleli contro il decreto ministeriale del 16 maggio 2012; costoro hanno omesso di produrre le cartografie (supposto che ne avessero la disponibilità) ma ciò non è sufficiente ad integrare l’ipotesi del “*fatto dell’avversario*”, perché non ha impedito all’attuale ricorrente di provvedere alla produzione nel proprio interesse. Conviene ribadire che non si sta qui discutendo di un documento in unico esemplare, di cui nessuno, se non il detentore, sia in grado di disporre, ma di atti verosimilmente prodotti in più copie, diffuse fra più soggetti. Pertanto, dato e non concesso che gli “*avversari*” dell’attuale ricorrente ne avessero una copia e maliziosamente l’abbiano tenuta nascosta, certamente altre copie erano reperibili altrove.

Altri soggetti interessati al giudizio, e diversi dall’attuale ricorrente, erano rispettivamente il Consorzio (autore dell’iniziativa procedimentale), la Regione (che aveva svolto la prima parte dell’istruttoria), e il Ministero (che aveva gestito la parte finale dell’istruttoria ed emesso il provvedimento conclusivo). Astrattamente parlando, si dovrebbe presumere che ciascuno di questi tre enti abbia avuto il possesso dei documenti in questione; si è visto tuttavia che in concreto è quanto meno dubbio che ciò sia accaduto. Ma, supposto che li avessero, e che abbiano colposamente trascurato di produrli in giudizio, questo non integrerebbe l’ipotesi della “*forza maggiore*” né tanto meno quella del “*fatto dell’avversario*”, se non altro perché nessuno di questi enti era processualmente “*avversario*” dell’Azienda ricorrente, mentre era semmai litisconsorte o comunque cointeressato.

Peraltro, in presenza di quei quattro ricorsi al T.A.R. i quali affermavano che «*l’area “Poggio” non ha mai costituito oggetto di richiesta, istanza, proposta da parte del Consorzio di tutela dell’Asti....*» spettava all’attuale ricorrente Azienda Agricola Castello del Poggio dimostrare il contrario, sin dal giudizio di primo grado, e non le mancava il modo di farlo, se non altro con un’apposita richiesta istruttoria, oppure rivolgendosi anche alle istituzioni cui quella relazione era originariamente stata rivolta ovvero, in ultima istanza, all’autore stesso (il dr. Corino).

In effetti, nel ricorso per revocazione l’Azienda Agricola Castello del Poggio dà atto di aver infine reperito le cartografie a seguito di apposita istanza di accesso alla Regione; e che tale istanza è stata proposta solo dopo la pubblicazione della sentenza ora sottoposta al giudizio di revocazione. Se tale iniziativa fosse stata presa al momento opportuno, è verosimile che la risposta sarebbe stata altrettanto tempestiva. Quindi non vi è mai stato un vero e proprio impedimento.

5.7. In conclusione, la domanda di revocazione basata sull’ipotesi di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c., risulta inammissibile in quanto ne difettano i presupposti essenziali.

6. A questo punto, la sentenza soggetta al giudizio di revocazione rimane sufficientemente – e definitivamente – basata sull’affermazione che il decreto ministeriale non trovava la sua necessaria corrispondenza con la proposta iniziale del Consorzio, e non la trovava perché dagli atti del Consorzio non emergeva una esplicita, precisa e chiara manifestazione di volontà riguardo all’inserimento dei terreni dell’Azienda Agricola Castello del Poggio.

Affermazione che, sia detto per inciso, al di là delle carenze documentali trova una conferma, sia pure indiretta, ma significativa, nell’atteggiamento singolarmente sfuggente del Consorzio. Quest’ultimo secondo la logica del sistema avrebbe dovuto essere il *dominus* della proposta e il primo interessato a sostenerla, e invece l’ha dichiaratamente abbandonata al suo destino, quasi disconoscendola.

Sicché, se si vuol vedere la modifica del disciplinare come un “atto complesso” in cui dovevano concorrere con ugual contenuto le volontà del Consorzio proponente, della Regione e del Ministero (e trattandosi di questioni estranee alla materia del contendere, ci si astiene qui dal discutere la razionalità e la legittimità di un sistema che, attribuendo un peso determinante alla proposta del Consorzio, parrebbe riservare ai produttori consorziati, anzi alla loro maggioranza, un insindacabile potere di veto sull’inserimento di nuovi terreni), proprio la volontà del Consorzio si palesa, con la forza dei fatti, indeterminata, ambigua, e in ultima analisi assente.

7. In questa luce perde rilevanza la discussione sulle ulteriori carenze di quella proposta, e/o del materiale documentale che obbligatoriamente doveva accompagnarla – ossia su quegli aspetti ai quali sono riferiti gli altri motivi di revocazione (proposti, questi, con richiamo all’art. 395, n. 4, c.p.c.).

Ed invero, anche volendo supporre che taluno di questi motivi sia fondato, essi non sarebbero sufficienti a condurre alla revocazione della sentenza e ad aprire un eventuale giudizio rescissorio.

Essi, in sintesi, debbono essere dichiarati inammissibili in quanto privi del requisito della rilevanza.

Peraltro non sarà inutile aggiungere che gli asseriti errori di fatto, denunciati dal ricorso per revocazione, non avrebbero comunque la consistenza del vizio revocatorio. Quei supposti errori, infatti, non sarebbero caduti, come si asserisce, su elementi di fatto incontrovertibili e inequivoci. Si trattava al contrario di elementi ampiamente discussi e contestati dalle controparti, sia nei giudizi di primo grado, sia in grado d’appello. Pertanto non si potrebbero imputare al Consiglio di Stato errori di percezione di una realtà pacifica, bensì valutazioni su materie controverse, non suscettibili di revocazione.

8. In conclusione, l’intero ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo in favore delle controparti. A questi fini, tuttavia, le parti che si sono difese (in questo grado come nei precedenti) con unico patrocinio e con atti di identico tenore, avendo una medesima posizione processuale e sostanziale, dovrenno essere considerate come una parte sola; mentre nei confronti del Ministero, che ha dichiarato di “aderire” alla domanda di revocazione, le spese possono essere compensate.

(Omissis)